



Procedura doganale

A.54 1° gennaio 2024

Regolamento 10-50

Depositi franchi doganali

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Elenco delle abbreviazioni	4
1 In generale	5
1.1 Breve descrizione dei depositi franchi doganali	5
1.2 Parti coinvolte	6
1.2.1 Ufficio doganale	6
1.2.2 Depositario.....	6
1.2.2.1 Obblighi	6
1.2.2.2 Delega di compiti	7
1.2.2.3 Responsabilità	7
1.2.3 Depositante.....	7
1.2.4 Responsabile	7
1.3 Statuto doganale delle merci	8
1.3.1 Merci d’esportazione	8
1.3.2 Merci estere	8
1.3.3 Merci svizzere	8
1.4 Accesso.....	8
1.4.1 Durante gli orari d’esercizio.....	8
1.4.2 Al di fuori degli orari d’esercizio.....	9
2 Autorizzazione di gestione per un deposito franco doganale	9
2.1 In generale	9
2.2 Condizioni quadro.....	9
2.3 Condizioni supplementari connesse all’autorizzazione	10
2.4 Rilascio dell’autorizzazione.....	10
2.5 Prestazione di garanzia	11
2.6 Misure amministrative.....	11
2.7 Infrazioni.....	11
3 Procedura	12
3.1 Regime doganale precedente e presentazione delle merci.....	12
3.1.1 Merci estere	12
3.1.2 Merci svizzere e merci d’esportazione.....	12
3.2 Immissione in deposito	13
3.2.1 In generale.....	13
3.2.2 Dichiarazione doganale per l’immissione in deposito di merci sensibili.....	13
3.3 Immagazzinamento	13
3.3.1 Luogo di deposito.....	13
3.3.2 Durata di giacenza	13
3.3.2.1 Merci estere.....	13
3.3.2.2 Merci svizzere	13
3.3.2.3 Merci d’esportazione	14
3.3.3 Lavorazioni	14
3.3.4 Immagazzinamento misto	15
3.4 Uscita dal deposito	15
3.4.1 In generale.....	15
3.4.2 Presentazione in dogana e dichiarazione sommaria	16
3.4.3 Termine per la dichiarazione doganale.....	16
3.4.4 Calcolo del dazio (immissione in libera pratica).....	16
3.5 Sgombero delle merci.....	17
4 Inventario.....	17
4.1 In generale	17
4.2 Forma.....	17
4.3 Termine per l’inserimento	17
4.4 Tenuta dell’inventario.....	17
4.5 Presentazione.....	18

Regolamento 10-50 – 1° gennaio 2024

4.6	Contenuto.....	18
4.6.1	Indicazioni.....	18
4.6.2	Proprietario	18
4.6.2.1	Indicazioni nell'inventario.....	18
4.6.2.2	Determinazione del proprietario.....	18
4.6.2.3	Merci senza proprietario	18
4.6.2.4	Decessi	19
4.7	Conseguenze in caso di tenuta non regolare dell'inventario	19
5	Disposizioni particolari.....	19
5.1	Origine.....	19
5.1.1	Immissione in deposito.....	19
5.1.1.1	Merci estere.....	19
5.1.1.2	Merci d'esportazione	19
5.1.2	Lavorazioni	19
5.1.3	Uscita dal deposito.....	19
5.1.3.1	Merci estere.....	19
5.1.3.2	Merci d'esportazione	19
5.2	Carattere unionale (statuto T2)	19
5.3	Disposizioni di sicurezza.....	19
5.4	Disposti federali di natura non doganale	20
5.4.1	In generale.....	20
5.4.2	Conservazione delle specie	20
5.4.3	Beni culturali	20
5.4.4	Tabacchi manufatti.....	20
5.5	Distruzione di merci	20
5.6	Impiego o consumo delle merci; oggetti d'uso e d'arredamento, materiali d'imballaggio.....	20
5.7	Commercio al dettaglio, vendita per corrispondenza e vendita all'asta di merci .	20
6	Archiviazione di dati e documenti.....	21
7	Controlli	21
8	Elenco delle modifiche	21

Elenco delle abbreviazioni

Termine/ abbreviazione	Significato
Basi	UDSC, Basi, Taubenstrasse 16, 3003 Berna
Convenzione relativa ad un regime comune di transito	Convenzione relativa ad un regime comune di transito conclusa il 20 maggio 1987 tra la Svizzera, l'UE e i Paesi dell'AELS (RS 0.631.242.04)
LD	Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0)
LTBC	Legge del 20 giugno 2003 sul trasferimento dei beni culturali (RS 444.1)
NCTS	Nuovo sistema di transito computerizzato
OD	Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01)
OD-UDSC	Ordinanza dell'UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane (RS 631.013)
OImT	Ordinanza del 14 ottobre 2009 sull'imposizione del tabacco (RS 641.311)
R-XX	Numero del regolamento
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini





1 In generale

1.1 Breve descrizione dei depositi franchi doganali

([art. 62 LD](#))

I depositi franchi doganali sono luoghi nel territorio doganale autorizzati dall'UDSC che si trovano sotto vigilanza doganale. Essi servono al depositario per immagazzinare merci proprie o di terzi non in libera pratica (merci non imposte). In tale ambito si rinuncia alla riscossione e alla garanzia dei tributi nonché all'applicazione di provvedimenti di politica commerciale (in particolare di misure di sorveglianza e protezione, di limitazioni quantitative ecc.). Vengono per contro applicati i disposti federali di natura non doganale (DNND).

Prima dell'immissione in deposito, le merci vanno presentate all'ufficio doganale competente e dichiarate per l'immissione in deposito. In occasione del trasporto delle merci in un deposito franco doganale, queste ultime ricevono una destinazione doganale ai sensi dell'[articolo 27 LD](#) (statuto speciale). Per immettere le merci in un deposito franco doganale deve essersi concluso un regime doganale precedente. Con l'assegnazione a un nuovo regime doganale, la merce viene fatta uscire dal deposito franco doganale.

 <p>Regime doganale precedente</p>	 <p>Dichiarazione doganale per merci sensibili</p>	 <p>Immagazzinamento nel deposito franco doganale</p>	 <p>Regime doganale successivo</p>
<p>Conclusione del regime doganale precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • transito • esportazione • ammissione temporanea nel territorio doganale • perfezionamento attivo <p>→ cifra 3.1</p>	<p>Immissione in deposito: dichiarazione doganale per l'immissione in deposito di merci sensibili; trasporto di merci nel deposito franco doganale</p> <p>→ cifra 3.2</p>	<p>Immagazzinamento nel deposito franco doganale</p> <p>→ cifra 3.3</p>	<p>Uscita dal deposito (tramite assegnazione al regime doganale successivo):</p> <ul style="list-style-type: none"> • transito • immissione in libera pratica • ammissione temporanea nel territorio doganale • perfezionamento attivo <p>→ cifra 3.4</p>

1.2 Parti coinvolte

1.2.1 Ufficio doganale

L'ufficio doganale di competenza sorveglia il deposito franco doganale ed è l'interlocutore del depositario. Esso viene stabilito dall'UDSC Basi nell'autorizzazione.

Inoltre è responsabile del regime doganale precedente e di quello successivo.

1.2.2 Depositario

([art. 63 cpv. 1 LD](#), [art. 176 OD](#))

Il depositario è una persona fisica o giuridica che gestisce un deposito franco doganale quale attività commerciale ed è titolare della relativa autorizzazione di gestione. Dal punto di vista della funzione, il depositario si distingue dal depositante per il fatto che è il responsabile principale dell'infrastruttura interna ed esterna del deposito.

Se il depositario immagazzina merci per proprio conto, è considerato anche depositante.

1.2.2.1 Obblighi

([art. 64](#), [art. 65 cpv. 1](#), [art. 66 cpv. 1 e 3 LD](#), [art. 182–183](#) e [art. 246a cpv. 3 e 4 OD](#), [art. 28 OImT](#))

Il depositario è responsabile di:

- assicurare che le merci non siano sottratte alla vigilanza doganale durante la loro giacenza nel deposito franco doganale;
- far rispettare gli obblighi risultanti dall'immagazzinamento delle merci;
- far adempiere gli oneri connessi all'autorizzazione di gestione;
- tenere un inventario di tutte le merci sensibili immagazzinate;
- notificare per scritto alla Divisione alcol e tabacco i tabacchi manufatti prima della loro immissione in un deposito franco doganale;
- concludere regolarmente il regime doganale precedente e assegnare correttamente le merci al regime doganale successivo;
- formare tutti gli operatori doganali e i collaboratori conformemente alle loro attività affinché conoscano gli obblighi connessi a tali attività e svolgano i propri compiti in base alle disposizioni della legislazione doganale (p. es. dichiaranti doganali, depositanti, trasportatori, magazzinieri, gestori dell'infrastruttura); e
- tenere un elenco dei locatari, dei sottolocatari e dei depositanti. L'elenco deve contenere le seguenti indicazioni:
 - nomi, indirizzi e ramo d'attività dei locatari, dei sottolocatari e dei depositanti;
 - recapito in Svizzera, sempre che la sede o il domicilio di queste persone si trovi all'estero; e
 - nome e indirizzo della persona che tiene l'inventario.

Regolamento 10-50 – 1° gennaio 2024

Il depositario deve tenere l'elenco elettronicamente e, su richiesta dell'UDSC, presentarlo senza indugio in formato Excel o CSV.

1.2.2.2 Delega di compiti

([art. 66 cpv. 2 LD](#))

Il depositario può delegare determinati compiti e i relativi obblighi ad altre persone, ma detiene comunque la responsabilità totale del deposito franco doganale.

Il depositario può delegare al depositante l'obbligo di tenuta dell'inventario. Il depositario deve disciplinare quest'aspetto in un contratto con il depositante (p. es. contratto di locazione o di deposito).

1.2.2.3 Responsabilità

([art. 64 cpv. 3 lett. a](#) e [art. 66 cpv. 3 LD](#))

Il deposito franco doganale è gestito per conto e a rischio del depositario, il quale risponde dei tributi doganali. L'UDSC non si assume alcuna responsabilità per le merci immagazzinate nel deposito franco doganale.

1.2.3 Depositante

([art. 63 cpv. 2-3 LD](#))

Il depositante è una persona fisica o giuridica (p. es. casa di spedizione, impresa commerciale, privato) che immagazzina merci in un deposito franco doganale ed è vincolata alla dichiarazione di immissione di merci nel deposito franco doganale.

Egli è responsabile che

- le merci vengano effettivamente trasportate nel deposito franco doganale dopo la liberazione da parte dell'ufficio doganale e le merci sensibili vengano inserite nell'inventario;
- gli obblighi risultanti dall'immissione di merci in un deposito franco doganale siano adempiuti; e
- l'uscita delle merci dal deposito abbia luogo conformemente alle disposizioni dell'[articolo 67 LD](#).

Il depositante può delegare i propri diritti e obblighi anche a un'altra impresa. In tal caso quest'ultima viene considerata depositante e si assume tutti gli obblighi derivanti dall'immissione delle merci in un deposito franco doganale (tra cui quelli relativi all'immissione in deposito, all'uscita dal deposito e alla tenuta dell'inventario delle merci sensibili). Il nome dell'impresa deve essere comunicato al depositario e all'ufficio doganale.

Il depositante può avere la sede o il domicilio anche all'estero.

1.2.4 Responsabile

Il depositario deve offrire la garanzia di una gestione regolare del deposito franco doganale e ne detiene la responsabilità totale. Egli può tuttavia delegare determinati compiti ad altre imprese (p. es. al depositante; vedi [cifra 1.2.2.2](#)). Qui di seguito si parla pertanto in generale di «responsabile».

1.3 Statuto doganale delle merci

([art. 6 lett. c-d LD](#))

Lo statuto doganale delle merci è determinante per il modo di procedere prima, durante e dopo l'immagazzinamento nel deposito franco doganale. In tale ambito vengono impiegati i termini riportati qui di seguito.

1.3.1 Merci d'esportazione

Le merci d'esportazione vengono considerate merci sensibili (vedi [cifra 3.2.2](#)).

Vedi cifra 1.3 [R-10-30](#)

1.3.2 Merci estere

Vedi cifra 1.3 [R-10-30](#)

1.3.3 Merci svizzere

Vedi cifra 1.3 [R-10-30](#)

1.4 Accesso

1.4.1 Durante gli orari d'esercizio

([Art. 64 cpv. 3 lett. a LD](#))

Circolazione di merci e veicoli

L'intero traffico delle merci in entrata o in uscita deve svolgersi attraverso gli accessi designati dall'ufficio doganale.

I veicoli stradali possono entrare nell'area delimitata del deposito franco doganale solo se devono portare o sgomberare merci oppure se alla base vi è un rapporto commerciale.

Circolazione delle persone

L'accesso al deposito franco doganale è consentito solo alle persone che

- si trovano nel deposito franco doganale per motivi commerciali, in particolare il depositario, i depositanti e i locatari, oppure
- sono autorizzate dall'ufficio doganale e dal depositario.

L'entrata e l'uscita delle persone devono avvenire attraverso l'accesso designato dall'ufficio doganale.

L'UDSC può vietare l'accesso alle persone che

- non rispettano le disposizioni dell'ufficio doganale,
- hanno commesso infrazioni contro il diritto federale, a condizione che la relativa esecuzione spetti all'UDSC, o
- sulle quali l'UDSC nutre dubbi per quanto riguarda la sicurezza (riserva generale).

1.4.2 Al di fuori degli orari d'esercizio

Al di fuori degli orari d'esercizio l'accesso al deposito franco doganale è vietato.

Fanno eccezione gli interventi di emergenza da parte di pompieri, polizia e altre organizzazioni di pronto intervento oppure del personale autorizzato del depositario (p. es. società di sicurezza incaricata) per motivi tecnici o legati alla sicurezza (in caso di allarme tecnico, antincendio o antifurto).

Il depositario deve immediatamente notificare simili interventi all'ufficio doganale.

2 Autorizzazione di gestione per un deposito franco doganale

2.1 In generale

([art. 64 cpv. 1 LD](#))

Per gestire un deposito franco doganale è necessaria un'autorizzazione dell'UDSC.

L'autorizzazione di gestione è composta dei seguenti documenti.

- Autorizzazione di gestione

In essa vengono stabiliti, tra l'altro, le condizioni quadro, il termine di validità e l'ufficio doganale competente (ufficio doganale: vedi [cifra 1.2.1](#)).

- Disposizioni dettagliate

L'ufficio doganale redige per ogni depositario un documento supplementare specifico alla ditta, contenente disposizioni dettagliate riguardo a luoghi di deposito, orari d'esercizio e responsabilità.

- Regolamento «R-10-50 Depositi franchi doganali»

Il regolamento contiene le disposizioni procedurali generalmente valide ed è pubblicato in Internet. Il titolare dell'autorizzazione deve informarsi autonomamente su eventuali novità o cambiamenti (vedi [cifra 8](#)). Eventuali disposizioni derogatorie sono indicate nell'autorizzazione di gestione.

2.2 Condizioni quadro

1. Il richiedente risiede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein (art. 64 cpv. 2 lett. a LD)

La sede aziendale del richiedente deve trovarsi in Svizzera oppure nel Principato del Liechtenstein. Prova: estratto dal registro di commercio.

2. Il deposito franco doganale si trova nel territorio doganale (art. 62 cpv. 1 LD)

Il deposito franco doganale può trovarsi sia nel territorio nazionale svizzero (escluse le enclave doganali svizzere) sia in quello del Principato del Liechtenstein.

3. Il richiedente offre garanzia per una gestione regolare del deposito franco doganale (art. 64 cpv. 2 lett. a LD)

La situazione finanziaria del richiedente permette di gestire un deposito franco doganale. L'UDSC può esaminare la situazione finanziaria del richiedente ed esigere la relativa documentazione. Prova: conto annuale e rapporto di revisione attuali.

4. I locali del deposito franco doganale devono essere costruiti in modo tale da consentire il controllo delle entrate e delle uscite nonché impedire l'uscita illecita di merci (art. 175 OD)

Le finestre, le porte e i cancelli degli edifici devono poter essere chiusi a chiave oppure essere muniti di inferriate. Se il deposito franco doganale è costituito da diversi edifici, è possibile esigere che l'area venga recintata. Le misure edilizie devono essere adottate dal richiedente, il quale deve pure assumersi l'integralità dei costi.

5. La vigilanza e il controllo doganali non comportano un dispendio amministrativo sproporzionato per l'UDSC (art. 64 cpv. 2 lett. b LD)

La vigilanza e il controllo doganali devono poter essere garantiti con i mezzi a disposizione dell'UDSC (p. es. nessun deposito franco doganale in luoghi isolati). Presso ogni deposito devono avvenire più di 5000 movimenti (immissioni in deposito e uscite dal deposito) di merci all'anno (valore di riferimento). Se l'UDSC può utilizzare i locali del deposito per altri compiti che le sono stati assegnati (p. es. come centro di back office per le imposizioni), può prevedere una deroga al numero minimo di movimenti.

6. Il richiedente garantisce che il deposito franco doganale è per principio aperto a tutti alle medesime condizioni (art. 64 cpv. 2 lett. c LD)

Il depositario emana condizioni generali relative, tra l'altro, alla locazione e all'immagazzinamento. Queste devono essere presentate all'UDSC per verifica, unitamente alla domanda di autorizzazione. Prova: condizioni generali.

7. All'UDSC viene offerta la possibilità di occupare dei locali di un deposito franco doganale sul posto (p. es. nello stesso edificio o nelle immediate vicinanze)

I locali dell'UDSC si trovano nella stessa area di quelli del deposito franco doganale. Il depositario deve mettere gratuitamente a disposizione gli impianti e i locali nonché assumersi le spese di gestione dell'UDSC. Se gli impianti e i locali messi a disposizione dal depositario vengono utilizzati anche per compiti doganali a favore di terzi, l'UDSC partecipa adeguatamente alle spese di gestione e a quelle legate agli impianti.

2.3 Condizioni supplementari connesse all'autorizzazione

([art. 64 cpv. 3 LD](#))

Nell'autorizzazione l'UDSC può definire condizioni supplementari, ad esempio:

- esclusione dall'immagazzinamento di determinate merci a rischio;
- immagazzinamento di determinate merci a rischio in locali particolari;
- formazione del personale che lavora nel deposito franco doganale;
- prescrizioni in merito al traffico di persone e veicoli.

2.4 Rilascio dell'autorizzazione

(ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'UDSC [[RS 631.035](#)])

Il richiedente presenta la propria domanda per scritto all'UDSC Basi.

Regolamento 10-50 – 1° gennaio 2024

L'UDSC Basi stabilisce l'ufficio doganale che, nella procedura d'autorizzazione, verifica se il richiedente adempie le condizioni per gestire il deposito franco doganale. Tale ufficio funge poi da interlocutore per il titolare dell'autorizzazione.

Se il richiedente adempie le condizioni, l'UDSC Basi rilascia l'autorizzazione di gestione e il titolare dell'autorizzazione può avviare la gestione del deposito franco doganale.

L'autorizzazione di gestione rilasciata ha una validità di dieci anni.

Per il rilascio, la modifica e il completamento di autorizzazioni di gestione, l'UDSC riscuote dai titolari delle autorizzazioni gli emolumenti qui di seguito:

Primo rilascio dell'autorizzazione	Fr. 1500.–
Adeguamento di natura procedurale di un'autorizzazione (p. es. «luogo di deposito aggiuntivo»)	Da fr. 200.– a fr. 800.– a seconda del dispendio di tempo
Modifiche formali di un'autorizzazione (p. es. cambiamento d'indirizzo del titolare dell'autorizzazione)	Da fr. 100.– a fr. 200.– a seconda del dispendio di tempo
Adeguamento di un'autorizzazione con modifiche o completamenti in base alle disposizioni dell'UDSC	Nessun emolumento
Rinnovo dell'autorizzazione	Fr. 1000.–

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'UDSC eventuali modifiche rispetto all'autorizzazione rilasciata.

In caso di dispendio amministrativo sproporzionato causato dalla procedura di autorizzazione, l'UDSC fattura al richiedente i costi supplementari.

2.5 Prestazione di garanzia

([art. 66 cpv. 4 LD](#))

L'UDSC rinuncia, al momento, alla prestazione di una garanzia da parte del depositario.

2.6 Misure amministrative

([art. 178 OD](#))

Vedi cifra 2.5 [R-10-30](#)

2.7 Infrazioni

Vedi cifra 2.6 [R-10-30](#)

3 Procedura

3.1 Regime doganale precedente e presentazione delle merci

3.1.1 Merci estere

Le merci estere vengono presentate presso il deposito franco doganale in un regime doganale precedente ed entro il rispettivo termine di validità. Quali regimi doganali precedenti entrano in considerazione:

- il regime di transito ([R-14-01](#) e [R-14-10](#));
- il regime di ammissione temporanea nel territorio doganale ([R-10-60](#)); e
- il regime del perfezionamento attivo ([R-10-70](#)).

Il regime doganale precedente viene concluso dall'ufficio doganale.

3.1.2 Merci svizzere e merci d'esportazione

([art. 6a OD-UDSC](#))

La presentazione di merci svizzere non soggiace ad alcuna disposizione.

All'atto dell'assegnazione delle merci al regime d'esportazione valgono le seguenti condizioni:

- l'acquirente delle merci deve avere la propria sede o il proprio domicilio fuori dal territorio doganale. Questa regola vale anche quando le merci imposte all'esportazione sono state assegnate a un regime di transito prima dell'immissione in deposito (esportazione–transito–immissione in deposito);

Per le merci che servono per imballare altre merci immagazzinate, il regime d'esportazione è consentito anche quando l'acquirente è domiciliato all'interno del Paese. Nella dichiarazione d'esportazione occorre indicare il Paese di destinazione verso il quale è altamente probabile che venga esportata la maggior quantità di merci. Tale Paese deve essere comunicato all'acquirente. È inoltre necessario indicare l'esatto scopo d'impiego.

- le merci vanno imperativamente dichiarate nel sistema e-dec Esportazione (eccezione: i tabacchi manufatti possono essere dichiarati all'esportazione anche con il sistema NCTS);
- l'acquirente e il depositante devono figurare nella dichiarazione d'esportazione (nel campo relativo alla designazione della merce nel sistema NCTS).

Merchi già imposte all'esportazione presso un altro ufficio doganale vengono presentate nel regime di transito.

L'assegnazione al regime d'esportazione o la conclusione del regime di transito precedente viene eseguita dall'ufficio doganale.

3.2 Immissione in deposito

([art. 178a OD](#), [art. 57a OD-UDSC](#))

3.2.1 In generale

Al più tardi il giorno lavorativo successivo alla presentazione in dogana, il responsabile deve immettere le merci nel deposito franco doganale.

Con il trasporto nel deposito franco doganale, le merci sono considerate immesse in deposito.

3.2.2 Dichiarazione doganale per l'immissione in deposito di merci sensibili

([art. 65 cpv.1 LD](#), [art. 178a](#) e [allegato 2 OD](#))

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare le merci sensibili (vedi [allegato 2 OD](#)) per via elettronica all'atto dell'immissione nel deposito franco doganale. Se prima dell'immissione in deposito le merci sono state imposte per l'esportazione, non è necessaria alcuna dichiarazione supplementare per l'immissione in deposito.

Fino all'adeguamento di e-dec è necessario dichiarare le merci per scritto con il [modulo 11.95](#)¹, che va compilato elettronicamente, stampato e presentato in formato cartaceo.

Le indicazioni necessarie nella designazione della merce (p. es. tipo di oggetto e luogo di produzione per i beni culturali) possono essere fornite anche su una lista separata. In tal caso la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare questa lista all'ufficio doganale unitamente al [modulo 11.95](#)¹.

3.3 Immagazzinamento

3.3.1 Luogo di deposito

L'immagazzinamento avviene nei locali e nei luoghi (cabine, magazzini, celle ecc.) designati nell'autorizzazione d'esercizio.

3.3.2 Durata di giacenza

3.3.2.1 Merci estere

([art. 65 cpv. 2 LD](#))

Vedi cifra 3.3.2.1 [R-10-30](#)

3.3.2.2 Merci svizzere

([art. 65 cpv. 2 LD](#))

La durata di giacenza è illimitata.

¹ <https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/informazioni-per-ditte/dichiarazione-delle-merci/importazione-in-svizzera/depositi-franchi-doganali.html>.

3.3.2.3 Merci d'esportazione

([art. 65 cpv. 2 LD](#), [art. 157](#) e [179 OD](#))

La merce imposta all'esportazione e immagazzinata nel deposito franco doganale deve essere asportata dal territorio doganale entro sei mesi dall'accettazione della dichiarazione d'esportazione.

All'atto dell'immissione in deposito, il responsabile deve chiarire se si tratta di merci d'esportazione (in particolare in caso di presentazione delle merci nel regime di transito nazionale) e garantire che vengano trasportate nel territorio doganale estero entro il termine. Il responsabile è libero di decidere su come controllare il rispetto di tale termine (elettronicamente o in forma cartacea).

Se le merci non vengono asportate dal territorio doganale entro il termine d'esportazione di sei mesi, il regime d'esportazione viene revocato.

Proroga del termine d'esportazione

Se le merci non possono essere esportate entro sei mesi dall'accettazione della dichiarazione doganale, il depositante può chiedere la proroga del termine d'esportazione. Egli deve presentare la domanda per scritto all'ufficio doganale prima della scadenza del termine d'esportazione, motivandola e documentandola in modo attendibile.

L'UDSC accoglie la domanda se sono adempiute le seguenti condizioni:

- al momento della domanda l'acquirente delle merci ha ancora la propria sede o il proprio domicilio fuori dal territorio doganale e
- vi sono motivi oggettivi comprovati che impediscono di esportare le merci entro il termine d'esportazione, in particolare ritardi nella catena logistica, una vendita non conclusa, provvedimenti di embargo, fallimento, catastrofi naturali, sanzioni o eventi bellici nel Paese di destinazione.

In linea di massima, su richiesta l'UDSC può prorogare il termine al massimo tre volte e ogni volta per al massimo sei mesi. In casi di rigore particolari, l'UDSC Basi può prorogare il termine d'esportazione oltre i due anni.

3.3.3 Lavorazioni

([art. 65 cpv. 3 LD](#), [art. 40 lett. b e d](#), [art. 180](#) e [181 OD](#))

Lavorazioni ammesse

Le merci immagazzinate in depositi doganali aperti possono essere sottoposte alle seguenti lavorazioni:

- le lavorazioni che servono al mantenimento delle merci durante il loro immagazzinamento;
- l'ispezione, l'esame, il cambio d'imballaggio, la suddivisione, la cernita, l'eliminazione dell'imballaggio esterno e il prelievo di modelli e campioni.

Regolamento 10-50 – 1° gennaio 2024

Per queste lavorazioni non è necessaria alcuna autorizzazione. In caso di merci sensibili, la persona responsabile deve registrare le lavorazioni nell'inventario al più tardi il giorno successivo al loro inizio.

In casi motivati, l'UDSC può autorizzare lavorazioni e riparazioni più estese secondo [l'articolo 40 lettere b e d OD](#) (p. es. etichettatura delle merci, allestimento delle merci, apposizione dei prezzi sulle merci, riempimento, imballaggio o assemblaggio). La persona responsabile deve chiedere per scritto un'apposita autorizzazione al livello regionale competente per il tramite del livello locale competente. Per le merci non destinate alla libera pratica, il rilascio o il rifiuto dell'autorizzazione si basa sulle disposizioni del regime di perfezionamento.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di trasmissione del carattere originario (vedi cifra 5.2 [R-10-30](#)) o in base alla Convenzione relativa ad un regime comune di transito (vedi cifra 5.3 [R-10-30](#)).

Lavorazioni non ammesse

Vedi cifra 3.3.3 [R-10-30](#)

3.3.4 Immagazzinamento misto

L'immagazzinamento misto di merci non in libera pratica (merci estere o imposte all'esportazione) e di merci svizzere è consentito solo con l'autorizzazione dell'ufficio doganale.

L'immagazzinamento di merci svizzere nel deposito franco doganale è autorizzato se il depositario:

- immagazzina le merci imposte unicamente in locali separati che possono essere chiusi a chiave, contrassegnandoli in modo particolare;
- si assume la responsabilità per questi locali ai sensi dell'[articolo 66 capoverso 3 LD](#); egli non può delegare tale responsabilità a terzi;
- tiene un inventario elettronico delle merci svizzere (vedi [cifra 4](#)) ai sensi dell'[articolo 184 lettere b, e, g, i, k, o, p e q OD](#). Dall'inventario deve essere desumibile in ogni momento l'attuale effettivo di merci imposte e immagazzinate.

Inoltre, la vigilanza e il controllo doganali non devono comportare un dispendio amministrativo sproporzionato per l'UDSC.

3.4 Uscita dal deposito

3.4.1 In generale

([art. 47](#) e [67 LD](#))

Le merci escono dal deposito franco doganale quando sono state assegnate a uno dei sottostanti regimi doganali. Il momento della liberazione delle merci dipende dal regime doganale applicato.

Regolamento 10-50 – 1° gennaio 2024

Le **merci estere** possono essere assegnate a un regime doganale che sarebbe già stato possibile al momento dell'introduzione nel territorio doganale, in particolare:

- l'immissione in libera pratica;
- l'ammissione temporanea;
- il perfezionamento attivo; e
- il transito.

Le **merci d'esportazione** devono essere assegnate al regime di transito. Se le merci, dopo l'uscita dal deposito, vengono trasferite in un altro deposito franco doganale o in un deposito doganale, spetta alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione o al depositante garantire la loro asportazione dal territorio doganale entro sei mesi dall'accettazione della dichiarazione d'esportazione (vedi [cifra 3.3.2.3](#)).

3.4.2 Presentazione in dogana e dichiarazione sommaria

([art. 24 LD](#), [art. 3 OD-UDSC](#))

Il depositante deve trasportare o far trasportare le merci in uscita dal deposito in un luogo definito dall'ufficio doganale e presentarle in dogana con una distinta delle merci/un bollettino di consegna.

Le merci trasportate ulteriormente nel traffico aereo vanno dichiarate sommariamente mediante lettera di trasporto aereo, con l'annotazione «ex deposito franco doganale» oppure con un'altra annotazione stabilita dall'ufficio doganale.

Le merci che sono uscite dal deposito possono essere riportate nel deposito franco doganale solo su esplicita autorizzazione dell'ufficio doganale.

3.4.3 Termine per la dichiarazione doganale

([art. 25 cpv. 1 LD](#), [art. 4 OD-UDSC](#))

Il depositante deve dichiarare presso l'ufficio doganale le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente al più tardi il giorno lavorativo seguente la presentazione in dogana.

3.4.4 Calcolo del dazio (immissione in libera pratica)

([art. 19 LD](#), [art. 5 dell'ordinanza del 4 novembre 1987 sulla tara \[RS 632.13\]](#))

L'importo del dazio è calcolato in base alla natura, alla quantità e allo stato delle merci nel momento in cui vengono dichiarate all'ufficio doganale nonché alle aliquote di dazio e alle basi di calcolo in vigore nel momento in cui l'ufficio doganale accetta la dichiarazione doganale.

L'imposizione secondo il peso netto (vedi [«Note esplicative della tariffa doganale – Tares»](#), «III. Disposizioni particolari», «2.3 Imposizione secondo il peso netto») è sempre possibile. Le merci per le quali in Tares non è prevista alcuna aliquota di tara, che sono spogliate del loro imballaggio nel deposito franco doganale e poi dichiarate senza imballaggio, sono soggette a una tara addizionale pari al 10 per cento del peso netto (vedi [art. 5 dell'ordinanza sulla tara](#)).

3.5 Sgombero delle merci

([art. 40 LD](#), [art. 37 OD-UDSC](#))

Il depositante deve sgomberare le merci liberate al più tardi il giorno lavorativo seguente la liberazione. L'ufficio doganale decide in merito alle eccezioni.

Se le merci non sono sgomberate entro il termine, l'ufficio doganale

- revoca l'imposizione allo scadere del termine imposto o
- consente al depositario di togliere le merci a spese delle persone autorizzate a disporne.

4 Inventario

4.1 In generale

([art. 66 cpv. 1 e 2 LD](#), [art. 184](#), [185](#) e [246a OD](#) e [allegato 2 OD](#))

Il responsabile deve tenere gli inventari di tutte le merci sensibili immesse in deposito (vedi [allegato 2 OD](#)) in base ai principi della tenuta regolare della contabilità.

Gli inventari riportano l'effettivo delle merci sensibili immagazzinate e contengono le indicazioni di cui all'[articolo 184 OD](#). Queste ultime consentono all'UDSC di svolgere i propri compiti in materia di vigilanza e di controllo in modo efficace ed efficiente.

4.2 Forma

([art. 184 cpv. 2 e 3](#) e [art. 246a OD](#))

L'inventario deve essere tenuto elettronicamente.

L'ufficio doganale può richiedere l'inventario in forma cartacea o elettronica (formato Excel o CSV; in forma completa o parziale).

4.3 Termine per l'inserimento

([art. 57a OD-UDSC](#))

Prima della successiva uscita dal deposito, tuttavia al più tardi il giorno lavorativo successivo alla presentazione in dogana, il responsabile deve inserire nell'inventario le merci sensibili presentate, presentate in dogana e dichiarate.

4.4 Tenuta dell'inventario

Di regola, gli inventari fanno riferimento agli invii, il che significa che per ciascun invio viene tenuto un dossier. A seconda del campo di attività del responsabile, gli inventari possono riferirsi anche agli articoli.

Va tenuto un inventario per ciascun depositante. Se le merci sono immagazzinate in diversi locali, è possibile tenere un inventario per ogni locale.

Uscita dal deposito in invii parziali

Se le merci escono dal deposito in invii parziali, nell'inventario occorre indicare l'unità più piccola determinante.

Inventariazione

Il responsabile deve eseguire l'inventariazione almeno una volta all'anno e comunicarne il risultato all'ufficio doganale spontaneamente e tempestivamente.

Differenze nelle scorte

Le quantità eccedenti e mancanti devono figurare nell'inventario. In questi casi e di fronte ad altre irregolarità è necessario informare immediatamente e spontaneamente l'ufficio doganale. Eventuali differenze di quantità vanno chiarite. Le merci mancanti devono essere imposte, mentre quelle eccedenti indicate nell'inventario come merci non fruente del trattamento preferenziale.

4.5 Presentazione

([art. 184 cpv. 3 e 3^{bis} OD](#))

Su richiesta dell'UDSC, il responsabile deve presentare l'inventario senza indugio (per intero o in parte).

Dall'inventario deve poter essere accertato in ogni momento l'attuale effettivo di merci sensibili che si trovano nel deposito franco doganale.

4.6 Contenuto

4.6.1 Indicazioni

([art. 184 cpv. 1](#) e [art. 246a OD](#))

L'inventario deve contenere tutte le indicazioni necessarie per la regolare vigilanza doganale delle merci sensibili nel deposito franco doganale.

Vedi cifra 4.5.1 [R-10-30](#)

4.6.2 Proprietario

4.6.2.1 Indicazioni nell'inventario

Vedi cifra 4.5.3.1 [R-10-30](#)

4.6.2.2 Determinazione del proprietario

([art. 641 del Codice civile \[RS 210\]](#))

Vedi cifra 4.5.3.2 [R-10-30](#)

4.6.2.3 Merci senza proprietario

Se il responsabile non è in grado di presentare la documentazione richiesta dall'ufficio doganale per l'accertamento del proprietario (p. es. perché il proprietario non dà più notizie di sé o non può essere contattato), ha la possibilità di immettere le merci in libera pratica, di esportarle oppure di distruggerle.

Se, nonostante le istruzioni dell'ufficio doganale, le merci senza proprietario restano immagazzinate nel deposito doganale, vengono adottate misure amministrative.

Regolamento 10-50 – 1° gennaio 2024

Nei singoli casi in cui l'uscita dal deposito non risulta opportuna, spetta all'ufficio doganale prendere una decisione.

4.6.2.4 Decessi

Vedi cifra 4.5.3.4 [R-10-30](#)

4.7 Conseguenze in caso di tenuta non regolare dell'inventario

([art. 184 cpv. 4 OD](#))

L'UDSC può porre sotto sigillo i locali e i luoghi se il responsabile:

- non tiene l'inventario;
- non tiene l'inventario in maniera regolare; o
- non può presentare l'inventario senza indugio.

Di conseguenza, immissioni in deposito o uscite dal deposito sono vietate sino al momento in cui è presentato un inventario tenuto in maniera regolare.

5 Disposizioni particolari

5.1 Origine

5.1.1 Immissione in deposito

5.1.1.1 Merci estere

Vedi cifra 5.2 segg. [R-10-30](#)

5.1.1.2 Merci d'esportazione

Vedi cifra 5.2 segg. [R-10-30](#)

5.1.2 Lavorazioni

Vedi cifra 5.2 segg. [R-10-30](#)

5.1.3 Uscita dal deposito

5.1.3.1 Merci estere

Vedi cifra 5.2 segg. [R-10-30](#)

5.1.3.2 Merci d'esportazione

Vedi cifra 5.2 segg. [R-10-30](#)

5.2 Carattere unionale (statuto T2)

Vedi cifra 5.3 segg. [R-10-30](#)

5.3 Disposizioni di sicurezza

Conformemente all'accordo del 25 giugno 2009 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (RS 0.631.242.05), gli invii provenienti da Paesi diversi dagli Stati membri dell'UE e dalla Norvegia oppure destinati a questi Paesi devono essere dichiarati in precedenza. Per le disposizioni in merito vedi: www.bazg.admin.ch >

Regolamento 10-50 – 1° gennaio 2024

Informazioni per ditte > Dichiarazione delle merci > Predichiarazione sicurezza (Security amendment).

5.4 Disposti federali di natura non doganale

5.4.1 In generale

(vedi cifra 5.4.1 [R-10-30](#))

5.4.2 Conservazione delle specie

(vedi cifra 5.4.2 [R-10-30](#))

5.4.3 Beni culturali

(vedi cifra 5.4.3 [R-10-30](#))

5.4.4 Tabacchi manufatti

(vedi cifra 5.4.4 [R-10-30](#))

5.5 Distruzione di merci

([art. 27 lett. d](#) e [art. 32 LD](#), [art. 82](#) e [220 OD](#))

Le merci immagazzinate possono essere distrutte nel deposito franco doganale solo previa autorizzazione dell'ufficio doganale. Le richieste di distruzione devono essere presentate per scritto e debitamente motivate.

5.6 Impiego o consumo delle merci; oggetti d'uso e d'arredamento, materiali d'imballaggio

Nel deposito franco doganale possono essere impiegate e consumate solo merci svizzere. È consentito utilizzare materiale d'imballaggio non in libera pratica per imballare merci estere. Per le merci svizzere e le merci d'esportazione può essere utilizzato solo materiale d'imballaggio svizzero.

Inoltre, nel deposito franco doganale possono essere impiegati esclusivamente oggetti d'uso e d'arredamento svizzeri. Il depositario compila, all'attenzione dell'ufficio doganale, un elenco degli oggetti d'uso e d'arredamento che si trovano nel deposito franco doganale. Egli comunica all'ufficio doganale gli oggetti che sono stati tolti dal deposito, affinché vengano stralciati dall'elenco. Gli oggetti esteri destinati a essere impiegati per poco tempo nel deposito franco doganale possono essere imposti dall'ufficio doganale nel regime di ammissione temporanea.

5.7 Commercio al dettaglio, vendita per corrispondenza e vendita all'asta di merci

([art. 62 LD](#), [art. 27 OImT](#))

Nel deposito franco doganale è vietata la vendita diretta o la consegna di merci a privati. L'ufficio doganale può autorizzare delle eccezioni, a condizione che l'obbligo doganale venga rispettato in tutte le sue parti dall'alienante o dal depositario e che non ne risulti un traffico incompatibile con il carattere del deposito franco doganale.

La vendita per corrispondenza di tabacchi manufatti non imposti a destinatari finali privati in Svizzera e all'estero è vietata. Su richiesta, la Divisione alcol e tabacco può autorizzare deroghe per gli invii di tabacchi manufatti diversi da sigarette e tabacco trinciato fine a clienti finali nel territorio doganale estero.

Regolamento 10-50 – 1° gennaio 2024

Per la vendita all'asta di merci nel deposito franco doganale è necessaria un'autorizzazione dell'ufficio doganale, che deve essere richiesta prima di fissare il giorno dell'incanto.

6 Archiviazione di dati e documenti

([art. 41 LD](#), [art. 94-99 OD](#) e [art. 16 cpv. 3 LTBC](#))

Il depositario e il depositante sono soggetti all'obbligo di conservazione.

I dati e i documenti relativi a merci che si trovano nel deposito franco doganale devono essere disponibili per l'intero periodo di giacenza. Essi vanno conservati per almeno cinque anni (fanno eccezione termini più lunghi sulla base di DNND, quali dichiarazioni in base alla LTBC; vedi cifra 5.4.3 [R-10-30](#)).

Il termine di conservazione inizia a decorrere non appena l'operazione commerciale relativa all'intero invio è conclusa, ovvero nel momento in cui tutte le merci o l'ultima parte del lotto di merci sono uscite dal deposito.

Ulteriori spiegazioni in merito alla conservazione di dati e documenti sono disponibili nel [R-10-00 «Procedura d'imposizione doganale all'importazione»](#).

7 Controlli

([art. 31 LD](#))

Vedi cifra 7 [R-10-30](#)

8 Elenco delle modifiche

Cifra	Data	Genere di modifica/informazione